



**ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
UNITRE
UNIVERSITA' DELLE TRE ETA'
APS**

STATUTO NAZIONALE

Approvato dall'Assemblea nazionale ordinaria del 23 giugno 2019
Registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 9 agosto 2019 al n° 4859/3
Iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore il xx/xx/xxxx al N° xxxxx

Art. 1 – Denominazione – Sede – Durata

1. E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs 117/17, una Associazione di Promozione Sociale – Ente del Terzo Settore - denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETÁ" siglabile UNITRE – UNIVERSITÁ DELLE TRE ETÁ – APS.
2. L'Associazione è a carattere nazionale e si articola in Sedi locali.
3. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro.
4. Nome, sigla e logo sono brevettati e depositati.
5. L'Associazione ha Sede legale e sociale in Torino, corso Francia 5, e competenza su tutto il territorio nazionale.
6. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità e attività

1. L'Associazione si prefigge di educare, formare, informare, fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo, promuovere la ricerca, aprirsi al sociale e al territorio, operare un confronto e una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale, al fine di realizzare una Accademia di Umanità che evidenzi l'Essere oltre il Sapere e che persegua la solidarietà intergenerazionale.
2. In proprio e attraverso le proprie Sedi locali si propone di:
 - a) contribuire alla formazione culturale e sociale degli Associati, mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini, predisponendo e attuando iniziative concrete;
 - b) sviluppare attività organizzate di volontariato, di promozione sociale nonché ricreative e assistenziali promosse dagli Associati di ogni Sede attraverso l'Accademia di Umanità e rivolte alle persone e al servizio del territorio;

- c) promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche e altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto tra culture e generazioni diverse.
3. L'Associazione può realizzare le seguenti attività di interesse generale, di cui ai punti f), i) e l) dell'art. 5 del D.lgs 117/2017:
- a) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.
 - b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato.
 - c) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
- L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti cui all'art. 6 del D.Lgs 117/17. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.
4. L'Associazione, in sostanziale convergenza di idee e finalità con le Sedi locali, ha inoltre le funzioni di:
- a) rappresentare gli Associati a livello nazionale e internazionale;
 - b) favorire lo scambio di informazioni ed esperienze tra gli Associati;
 - c) stimolare e coordinare iniziative che coinvolgano ed interessino gli Associati di più Sedi locali o più Regioni;
 - d) informare la base associativa di tutte le Sedi attraverso strumenti mediatici e informatici;
 - e) promuovere l'associazionismo su tutto il territorio nazionale;
 - f) supportare le Sedi locali sul piano dell'attività culturale gestionale, giuridica e amministrativa.

Art. 3 – Collegamenti

1. L'Associazione opera in tutta Italia attraverso i propri Organi nazionali e locali anche in collaborazione con altre Associazioni italiane e internazionali, nonché con Enti e Istituzioni pubblici e privati aventi analoghe finalità, pur conservando la propria specificità ideale e organizzativa.
2. L'Associazione opera sempre, nei modi e con gli strumenti più idonei per il conseguimento delle proprie finalità, nel rispetto delle vigenti Leggi, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 4 – Associati

1. Sono Associati alla Associazione le persone fisiche che condividono le finalità del presente Statuto e fanno espressamente domanda di iscrizione. La domanda è inoltrata alla Sede locale presso la quale l'aspirante Associato intende iscriversi.
Con l'iscrizione alla Sede locale l'Associato diviene a tutti gli effetti Associato dell'Associazione nazionale. La qualifica di Associato comporta il pagamento della quota associativa.
2. Gli Associati partecipano alle attività organizzate a livello locale e nazionale, se in regola con il pagamento della quota associativa
3. Le Sedi locali devono essere legalmente costituite con uno Statuto che preveda espressamente le seguenti condizioni:
 - adesione ai principi e alle finalità dell'Associazione Nazionale;
 - assenza di fini di lucro;
 - gratuità delle cariche associative e delle prestazioni degli Associati e dei Volontari;
 - democraticità degli Organi associativi;
 - libertà di adesione senza distinzione di etnia, religione, nazionalità e opinione politica;
 - redazione del rendiconto economico annuale con divieto di distribuzione agli Associati, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione;

- obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il patrimonio all'Associazione Nazionale o ad altre Associazioni o Enti aventi analoghe finalità di promozione sociale;
- rispetto di ogni altra condizione prevista dalle Leggi vigenti in materia.

Art. 5 – Denominazione – Organizzazione territoriale – Sedi locali

1. Ogni Sede locale, costituita legalmente secondo lo spirito del presente Statuto, assume la denominazione “Università della Terza Età – siglabile UNITRE – Università delle Tre Età - APS” seguita dal nome della località ove ha sede legale e può utilizzare il ‘logo’ solo dopo la delibera di riconoscimento da parte del Consiglio Nazionale dell'Associazione.
2. La Sede locale deve osservare le finalità e i principi contenuti nel presente Statuto.

Art. 6 – Diritti e doveri dell'Associato

1. Ogni Associato ha diritto all'elettorato attivo e passivo, decorsi tre mesi dall'iscrizione nel libro degli associati, e alla partecipazione alla vita associativa.
2. Gli Associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
3. L'adesione all'Associazione Nazionale comporta, per ogni Associato e per la Sede locale di appartenenza, i seguenti obblighi:
 - a) osservare lo Statuto dell'Associazione Nazionale;
 - b) uniformarsi alle deliberazioni adottate dagli Organi nazionali per le attività, la vita associativa e la partecipazione;
 - c) corrispondere puntualmente la quota associativa annuale alla Sede locale di appartenenza che ne determina l'ammontare, comprensivo della quota nazionale, con delibera degli organi statutari locali.

Art. 7 - Volontari e attività di volontariato

1. Il volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione, ai sensi dell'art. 17 c. 4 del D.Lgs 117/17. Sono vietati i rimborsi di spesa di tipo forfetario.
2. I volontari sono assicurati ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs 117/17.

Art. 8 - Recesso – Provvedimenti disciplinari – Esclusioni

1. Il recesso è regolato dalle norme del Codice Civile.
2. I provvedimenti disciplinari e le delibere di esclusione nei confronti di una Sede locale commisurate alla gravità del comportamento e del danno, assunte dal Comitato Esecutivo, debbono essere ratificate dal Consiglio Nazionale.
Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri. L'effetto delle delibere è sospeso fino alla comunicazione della decisione del Collegio dei Probiviri.

Art. 9 – Organi e cariche dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Nazionale
 - b) il Consiglio Nazionale (organo di amministrazione)
 - c) il Presidente
 - d) l'Organo di controllo
 - e) il Collegio dei Probiviri.
2. Sono cariche dell'Associazione
 - a) il Comitato Esecutivo
 - b) i Vice Presidenti
 - c) il Segretario
 - d) il Tesoriere.
3. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art.10 – Assemblea Nazionale – Costituzione e funzionamento

1. L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo deliberativo dell'Associazione ed è costituita dai Delegati eletti dagli Associati, in numero proporzionale agli Associati iscritti alla propria Sede.
 - a) Ogni Delegato può essere portatore di un massimo di tre deleghe, oltre al proprio voto.
 - b) L'Assemblea Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni anno, su convocazione del Presidente.
 - c) L'Assemblea straordinaria può essere convocata per iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei Componenti del Consiglio Nazionale, o di almeno un decimo degli Associati.
 - d) La Commissione Verifica Poteri viene eletta dal Consiglio Nazionale tra persone non candidate a cariche associative.
 - e) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Delegati degli Associati. In seconda convocazione, prevista almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Delegati presenti.
 - f) Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti espressi dai Delegati presenti.
 - g) Le modifiche dello Statuto debbono essere approvate con la partecipazione dei due terzi dei Delegati e con una maggioranza di almeno il cinquanta per cento più uno (50% + 1) dei voti espressi dai Delegati.
 - h) L'Assemblea per il rinnovo degli Organi dell'Associazione elegge un proprio Presidente, il Segretario verbalizzante e il Collegio degli Scrutatori. Il Presidente indice le votazioni e proclama i risultati.
2. Le modalità di votazione sono definite dal Regolamento, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 117/17.

Art. 11 – Assemblea – Compiti e attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria:
 - a) elegge il Presidente, i componenti del Consiglio Nazionale, l'Organo di controllo e il Collegio dei Probiviri che durano in carica tre anni.
 - b) propone, discute, definisce e delibera le linee programmatiche dell'Associazione sotto forma di mozione o documento scritto;
 - c) discute e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno;
 - d) discute e delibera su mozioni proposte dai Delegati;

- e) ha facoltà di eleggere un Presidente Onorario che può partecipare alle attività degli Organi nazionali senza diritto di voto;
 - f) approva il bilancio predisposto dal Comitato Esecutivo;
 - g) approva la relazione morale sull'attività associativa, presentata dal Presidente
 - h) approva la quota associativa nazionale
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti gli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 della Legge 106/16.
2. L'assemblea Nazionale straordinaria:
- a) delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione.
 - b) delibera su quanto previsto nella convocazione, ai sensi dell'art. 10 c).

Art. 12 – Consiglio Nazionale – Organo di amministrazione - Composizione e funzionamento

1. Il Consiglio Nazionale è composto da:
- a) il Presidente;
 - b) un massimo di trentacinque Consiglieri eletti fra i Delegati alla Assemblea nazionale, in numero e con modalità disciplinate dal Regolamento Nazionale.
 - c) il Presidente Onorario, qualora eletto;
2. Il Consiglio Nazionale si riunisce di norma almeno una volta all'anno su convocazione scritta del Presidente e quando lo stesso, d'intesa con il Comitato Esecutivo, ne ravvisi la necessità;
3. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente anche su richiesta scritta formulata da almeno un terzo dei Consiglieri;
4. Il Consiglio Nazionale è regolarmente costituito, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento più uno dei Consiglieri e di almeno un terzo in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei presenti;
5. Qualora il Consiglio Nazionale perda per dimissioni o altra causa almeno la metà dei suoi componenti esso decade e il Presidente deve convocare una Assemblea Nazionale straordinaria per il rinnovo degli Organi nazionali, di cui all'art. 9 dello Statuto.
6. Il Consiglio Nazionale può essere convocato sia presso la Sede legale che in altro luogo.

Art. 13 – Consiglio Nazionale – Competenze

1. Il Consiglio Nazionale, organo di amministrazione dell'Associazione, in esecuzione delle deliberazioni e degli indirizzi dell'Assemblea Nazionale, programma, organizza e gestisce l'attività dell'Associazione verificando periodicamente l'attuazione delle iniziative assunte.
2. Il Consiglio Nazionale, in particolare:
- a) elegge, su proposta del Presidente, nella prima riunione, il Vicepresidente vicario, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere e gli altri Componenti del Comitato Esecutivo in numero di quattro;
 - b) promuove la realizzazione delle finalità dell'Associazione e delle direttive dell'Assemblea Nazionale;
 - c) esamina e invia all'Assemblea per l'approvazione, il bilancio preventivo e il rendiconto gestionale dell'anno accademico precedente;
 - d) propone annualmente, al massimo entro il termine dell'Assemblea ordinaria, l'entità della quota associativa nazionale per l'anno accademico successivo;
 - e) promuove e contribuisce a livello nazionale allo sviluppo della base associativa e all'organizzazione territoriale dell'Associazione;
 - f) promuove le azioni disciplinari per quanto disposto all'art. 8.
3. Il Consiglio Nazionale predispone le modifiche dello Statuto, qualora si rendessero necessarie.

4. Il Consiglio Nazionale delibera in merito a quanto previsto dall'art. 3 dello Statuto e ratifica, su proposta del Presidente, la designazione di Rappresentanti dell'Associazione in Organismi nazionali ed internazionali collegati.
5. Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, in merito alla promozione e organizzazione di convegni e altre attività nazionali e internazionali.
6. Il Consiglio Nazionale delibera, su proposta del Presidente, la costituzione di Commissioni di studio inerenti il conseguimento delle finalità dell'Associazione e la realizzazione dei programmi stabiliti dall'Assemblea.

Art. 14 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo ha il compito di dare attuazione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale e gestire, d'intesa con il Presidente, l'attività ordinaria economica ed organizzativa dell'Associazione espletando i relativi compiti.

1. Il Comitato Esecutivo esamina la documentazione relativa alla costituzione e adesione di nuove Sedi e predispone la delibera di riconoscimento per il Consiglio Nazionale.
2. Il Comitato Esecutivo formula proposte al Consiglio Nazionale per le delibere di competenza dello stesso: progetti, programmi, convegni, commissioni e comitati.
3. Predispone il rendiconto gestionale e lo trasmette al Consiglio in tempo utile per la successiva approvazione in Assemblea.
4. Il Comitato Esecutivo è presieduto e convocato dal Presidente normalmente presso la Sede sociale, quando lo ritiene opportuno e comunque almeno quattro volte l'anno, e le riunioni sono valide con la presenza di almeno cinque Componenti.
5. I Componenti del Comitato Esecutivo decadono qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, in assenza di giustificazione scritta e motivata.

Art. 15 – Presidente e Vicepresidenti

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e i poteri di firma per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, compresa l'apertura e la chiusura di conti correnti e depositi bancari e postali.
2. Il Presidente presiede l'Assemblea Nazionale, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo, salvo l'Assemblea per il rinnovo degli Organi nazionali dell'Associazione.
3. Il Presidente, d'intesa con il Comitato Esecutivo, può delegare ai Consiglieri Nazionali attribuzioni specifiche in materia di organizzazione, comunicazione e stampa, questioni fiscali e giuridiche.
4. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente, nella rappresentanza dell'Associazione sul territorio nazionale ed internazionale e per esigenze istituzionali.
5. Il Vicepresidente Vicario sostituisce il Presidente e lo rappresenta in caso di impedimento.

Art. 16 – Segretario

1. Il Segretario cura il buon andamento della Segreteria Nazionale ed è responsabile della regolare tenuta e riservatezza della documentazione dell'Associazione e dei dati degli Associati, secondo disposizioni scritte del Presidente e delle norme legislative sulla tutela dei dati personali.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni di tutti gli Organi nazionali ed è responsabile della loro conservazione.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni.

Art. 17 – Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi documenti, nonché l'inventario dei beni; prepara, il rendiconto gestionale al 31 luglio di ogni anno, il bilancio preventivo, d'intesa con il Comitato Esecutivo, redige la relazione finanziaria sul rendiconto e sulla situazione patrimoniale; documenti da sottoporre al Consiglio Nazionale e all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
2. Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti contabili di ordinaria amministrazione.

Art. 18 – Organo di controllo

1. L'organo di controllo è monocratico, un effettivo e un supplente, e viene eletto dall'Assemblea Nazionale anche al di fuori dei propri componenti; fatte salve diverse condizioni economiche previste dagli art. 30 e 31 del Dlgs 117/2017
2. L'Organo di Controllo non può far parte del Consiglio Nazionale, ma può assistere alle sedute dello stesso.
3. L'Organo di controllo ha il compito di accertare la correttezza delle scritture contabili e di verificare annualmente il rendiconto gestionale al 31 luglio e la relativa documentazione, redigendo la propria relazione che deve sempre accompagnare i documenti contabili portati all'approvazione dell'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 19 – Collegio dei Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da tre Membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Nazionale, anche al di fuori dei propri componenti. Il Presidente del Collegio viene eletto tra i tre Membri effettivi al loro interno.
2. Il Collegio dei Proviviri ha il compito di dirimere le controversie che possono sorgere in ogni ambito della vita associativa tra gli Associati, e tra gli Associati e l'Associazione Nazionale, o tra Organi della stessa e di decidere in merito, a seguito dei ricorsi proposti in materia di provvedimenti disciplinari.
3. Il Collegio dei Proviviri giudica eventuali ricorsi, di aspiranti associati, avverso il diniego di iscrizione all'Associazione.
4. Il Collegio dei Proviviri, fatto salvo il diritto delle parti di essere sentite, decide secondo equità.

Art. 20 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dall'ammontare delle quote associative ricevute annualmente tramite le Sedi locali;
- b) da contributi e sovvenzioni ricevuti da Enti pubblici e privati per la realizzazione di programmi e progetti o ad altro titolo;
- c) dai beni mobili e immobili acquisiti;
- d) da donazioni e elargizioni liberali;
- e) da ogni altra entrata consentita dalla Legge.

Art. 21 – Rendiconto gestionale

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo.

2. I rendiconti economici e finanziari preventivo e consuntivo, per cassa, predisposti annualmente dal Comitato Esecutivo, sottoscritti dal Presidente e accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo, devono essere portati in Consiglio Nazionale e successivamente approvati dall'Assemblea Nazionale entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs 117/17
3. Gli Associati sono informati dagli Organi Nazionali sull'andamento economico dell'Associazione.
4. I proventi delle attività non possono essere divisi tra gli Associati nemmeno in forme indirette. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali dell'Associazione
5. La gestione del patrimonio dell'Associazione è disciplinata secondo l'art. 8 del D.Lgs 117/17.

Art. 22 – Cariche associative

1. Tutte le cariche degli Organi dell'Associazione, se non disposto diversamente dallo Statuto, hanno durata triennale e sono rinnovabili.
2. Lo svolgimento delle funzioni proprie delle cariche nell'Associazione avviene a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.

Art. 23 – Commissioni consultive

1. Il Consiglio Nazionale può istituire Commissioni consultive per specifici argomenti e obiettivi avvalendosi del contributo di esperti anche esterni all'Associazione.
2. Le Commissioni consultive operano per il tempo necessario a espletare il compito loro affidato ed entro i termini di vigenza degli Organi nazionali, salvo revoca da parte del Consiglio Nazionale.

Art. 24 – Responsabilità

1. Le Sedi locali sono autonome quanto alla definizione dei programmi e alla gestione delle attività, nel rispetto dei principi, delle finalità e delle determinazioni dell'Associazione Nazionale.
2. Ogni Sede locale – e per essa i propri Organi democraticamente eletti – deve far fronte ai propri impegni amministrativi, finanziari e patrimoniali.
3. Gli Organi nazionali dell'Associazione non sono responsabili delle obbligazioni assunte dagli Organi della Sede locale.
4. I rapporti fra gli Organi dell'Associazione Nazionale e quelli della Sede locale devono essere improntati a costruttiva collaborazione nel rispetto delle rispettive competenze e autonomie.

Art. 25 – Libri Sociali

1. Sono previsti i seguenti libri sociali obbligatori:
 - a) Libri degli Associati; a cura del Segretario
 - b) registro dei volontari; a cura del Segretario
 - c) libro verbali Assemblea; a cura del Segretario
 - d) libri verbali Consiglio ed Esecutivo; a cura del Segretario
 - e) relazioni Organo di Controllo; a cura dell'Organo
 - f) verbali riunioni e delibere dei Probiviri; a cura dell'Organo
2. Di ogni riunione degli Organi nazionali dell'Associazione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere letto e approvato all'inizio della successiva riunione.
3. I verbali e i documenti inerenti sono custoditi nella Sede sociale dal Segretario, che ne è garante della conservazione e della riservatezza.

4. Gli Associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento.
5. I verbali e i documenti della Sede locale, in caso di scioglimento, devono essere trasmessi alla Segreteria dell'Associazione Nazionale che è garante della conservazione e della riservatezza.

Art. 26 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione Nazionale è deliberato dall'Assemblea Nazionale con una maggioranza del settantacinque per cento dei voti rappresentati dai Delegati degli Associati.
2. Con la stessa deliberazione l'Assemblea provvederà a devolvere il patrimonio ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'art. 9 del D.Lgs 117/17.

Art. 27 – Legislazione – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento e si rinvia alle norme del Codice Civile, alle Leggi nazionali in materia e alla normativa per le Associazioni del "Terzo settore".

Norme transitorie

1. L'acronimo ETS verrà aggiunto alla denominazione sociale successivamente alla iscrizione nel RUNTS.
2. Nelle more dell'entrata in vigore del RUNTS, le Sedi locali hanno facoltà di mantenere il proprio e attuale Statuto locale.
3. Si demanda al Presidente l'esecuzione dei successivi adempimenti legali e amministrativi conseguenti alle modifiche statutarie, fra cui anche l'eventuale richiesta di personalità giuridica della Associazione.